




## TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

### DECRETO EX ART. 12 Legge n. 3 del 2012 in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento

n. R.G. 2/2020

Il Giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

Vista la proposta di accordo ex artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 depositata da 

rilevato, quanto alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, che: 1) il soggetto istante, ex art. 7 L. 3/2012, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla predetta Legge, non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis, ed ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; 2) per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è previsto il soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 Legge 3/2012; 3) tra i crediti oggetto dell'accordo non risultano crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. per i quali deve essere garantito il pagamento integrale; 4) con riguardo alla ammissibilità di una moratoria superiore all'anno prevista per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 8 comma 4) la più recente giurisprudenza (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cassazione n. 17391/2020) ne ammette la moratoria superiore all'anno purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto al voto anche in caso previsione di soddisfo integrale; 5) oltre alla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 alla proposta di accordo è, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione



della crisi contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dall'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità dello stesso negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che la proposta depositata è articolata nei seguenti termini: 1) pagamento integrale dei creditori prededucibili (occ e professionisti incaricati di assistere l'istante nella presentazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento) 2) pagamento non integrale dei restanti creditori (privilegiati ovvero chirografari) in una percentuale variabile dal 25% al 90,31%, in una misura comunque non inferiore a quella che potrebbero ricevere in caso di esecuzione mobiliare sul patrimonio della procedura; 4) sviluppo dell'accordo in un arco temporale di 173 mesi a decorrere dall'omologa mediante pagamento di ratei mensili di € 444,48;

ritenuto, quanto alla durata dell'accordo, che essa non si ponga in contrasto con il dato normativo di cui alla L. 3/2012, così come declinato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha evidenziato come *“per quanto concerne, in assenza di un limite fissato dal legislatore, la problematica relativa alla durata massima cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani del consumatore devono sottostare, il tribunale ritiene che dette procedure possano prevedere, per risultare proponibili e, pertanto, omologabili, una moratoria anche molto più lunga di quella di cinque o sette anni prevista dalla legge Pinto con riferimento alla responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata dei procedimenti (durata massima cui alcune Corti del merito si sono richiamati, prevedendo che la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore al triennio mentre un concordato in continuità aziendale debba esaurirsi nell'ambito del quinquennio e la Suprema Corte che le procedure fallimentari debbano concludersi in un lasso di tempo massimo di cinque anni o di sette, in caso di notevole complessità della procedura); ciò in quanto in particolare non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ed in quanto tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio*



*ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento" ( Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544); con riferimento all'omessa precisazione da parte del legislatore nella Legge 27 gennaio 2012 n. 3 di un limite di durata delle procedure di composizione della crisi volte a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali, va peraltro sottolineato come, malgrado la nuova configurazione dell'istituto, non si rinvenivano indicazioni al riguardo neppure nel nuovo, non ancora vigente, Codice della Crisi d'impresa, eccezion fatta per quanto concerne la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); rilevato che sull'ammontare complessivo del debito conteggiato ai fini del voto sono pervenuti voti favorevoli, espressi anche mediante silenzio assenso, pari al 98,58% dei creditori ammessi al voto;*

considerato che l'OCC ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2012, allegando il testo dell'accordo;

considerato che nella relazione depositata dall'OCC avv. Giacinto Macchiarola ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo periodo, della legge n. 3 del 2012 si dà atto che non è pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori a norma del predetto comma, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, come tale integralmente richiamate nella presente sede;



rilevato che non si procede alla nomina del liquidatore dal momento che la proposta prevede il pagamento dei creditori esclusivamente mediante il pagamento di ratei mensili e non mediante l'effettuazione di attività di liquidazione;

#### **OMOLOGA**

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da



#### **DISPONE**

- che il debitore ricorrente provveda, sotto la supervisione dell'OCC nominato, avv. Giacinto Macchiarola, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo le previsioni dell'accordo omologato;
- che l'OCC nominato, avv. Giacinto Macchiarola, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando senza indugio ai creditori e al giudice eventuali irregolarità;

#### **DISPONE**

l'immediata pubblicazione del presente decreto sull'area dedicata del sito internet del Tribunale di Campobasso e nel registro delle imprese, a spese del ricorrente e a cura dell'OCC.

Dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente nonchè all'OCC.

Campobasso, 22/11/2021

Il giudice

*dott.ssa Rosa Napolitano*

